



SEDE AMMINISTRATIVA: VIA MAIELLA, 4 - 42100 REGGIO EMILIA
SEDE OPERATIVA: VIA GRAN SASSO OTTALIA, 9 - 42100 REGGIO EMILIA
TELEFONO 0522 553074 - TELEFAX 0522 550424
e-mail: info@driade.it - http:www.driade.it

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE CCIAA N. 01448710390 - REA N. 198584
CAPITALE SOCIALE € 20.800 I.V. - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01448710390

Reggio Emilia, 20 febbraio 2009

Alle ditte in indirizzo

CIRCOLARE N. 05/2009

OGGETTO: MUD 2009

Entro il **30/04/2009** dovrà essere presentato il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) inerente l'anno di dichiarazione **2008** alla competente C.C.I.A.A. La scadenza per la presentazione rimane quindi invariata, ma il contesto normativo in merito alla dichiarazione ha subito profonde modifiche a fine anno 2008 e tuttora è in evoluzione, generando di conseguenza incertezze rispetto al MUD che dovrà essere presentato.

Infatti come già anticipato nella nostra circolare n. 3/2009, il **D.P.C.M. 02/12/2008** "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009", pubblicato sul Supplemento ordinario n. 278 alla G.U. n. 294 del 17/12/2008, ha introdotto sostanziali modifiche alla dichiarazione vigente sino lo scorso anno (conforme al D.P.C.M. 24/12/2002 e s.m.i.). Il nuovo modello unico di dichiarazione infatti cambia le modalità di presentazione del MUD alla C.C.I.A.A., introduce **nuove informazioni** nelle sezioni già previste nelle precedenti dichiarazioni, inserisce nuove sezioni e comunicazioni e di conseguenza **amplia i soggetti obbligati alla presentazione**. Il MUD introdotto dal D.P.C.M. 02/12/2008 è strutturato in due capitoli, così articolati:

Capitolo 1 - RIFIUTI E PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO

o **COMUNICAZIONE RIFIUTI**

- Sezione rifiuti semplificata
- Sezione rifiuti speciali
- Sezione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
- Sezione intermediazione
- Sezione consorzi
- Sezioni imballaggi

o **COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO**

o **COMUNICAZIONE RAEE**

o **COMUNICAZIONE PRODUTTORI AEE**

Capitolo 2 – EMISSIONI

Il 12/02/2009 il Senato della Repubblica Italiana ha approvato il disegno di legge n. 1306 relativo alla **conversione in legge del Decreto Legge 30/12/2008 n. 208** (si veda nostra circolare n. 03/2009) introducendo il comma 2 – quinquies all'articolo 5, ove è riportato quanto segue: **"Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, (...), sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30/04/2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, (...), come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, (...), con le relative istruzioni"**.

Di fatto se il testo approvato al Senato sarà confermato dall'altro ramo del Parlamento (ricordiamo infatti che il Decreto Legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta), per l'anno di dichiarazione 2008 dovrà essere utilizzato il modello e le istruzioni proprie del MUD degli

scorsi anni. **Quindi ad oggi il modello di dichiarazione da presentare è quello disciplinato dal D.P.C.M. 02/12/2008, ma nell'ipotesi di conversione in legge del Decreto Legge n. 208/2008 (che dovrà avvenire entro il 01/03/2009) potrebbe essere ristabilita la precedente regolamentazione.**

Di conseguenza, per non generare confusione in merito alle dichiarazioni da presentare, ai relativi contenuti e alle modalità di inoltro alla C.C.I.A.A., in questa fase riteniamo opportuno non approfondire nel dettaglio le novità introdotte dal D.P.C.M. 02/12/2008, ma di evidenziare innanzitutto i **sogetti obbligati alla presentazione del MUD** (definiti dal "Testo Unico Ambientale" e che rispetto lo scorso anno non sono cambiati).

Soggetti obbligati
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> ➤ lavorazioni industriali, ➤ lavorazioni artigianali, ➤ attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CONAI)
I soggetti di cui all'art. 221 comma 3 lettere a) (produttori di imballaggi che organizzano autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale) e c) (i produttori di imballaggi che hanno messo in atto un sistema di restituzione alle condizioni ivi previste) del D. Lgs. 152/2006 per coloro che hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti (che devono inviare la comunicazione oltre che alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti anche a Conai)
Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione
Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
Gestore dell' impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta
Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali: <ul style="list-style-type: none"> ➤ soggetti che effettuano operazioni di messa in sicurezza e demolizione; ➤ soggetti che effettuano operazioni di rottamazione ed adeguamento volumetrico delle carcasse di auto che sono già state sottoposte ad operazioni di messa in sicurezza; ➤ soggetti che effettuano operazioni di frantumazione delle carcasse di auto che sono già state sottoposte ad operazioni di messa in sicurezza, smontaggio delle parti recuperabili ed eventuale adeguamento volumetrico
I seguenti soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 151/2005: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Impianti di trattamento RAEE ➤ Centri di raccolta istituiti dai comuni o dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome (ai sensi art. 6 comma 1 del D. Lgs. 151/2005) ➤ Soggetti che effettuano attività di trasporto limitatamente ai RAEE professionali, dal sito del produttore all'impianto di trattamento.
Chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni: <ul style="list-style-type: none"> ➤ fabbrica e vende AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) recanti il suo marchio; ➤ rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; ➤ importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; ➤ chi produce AEE destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14 del D.Lgs. 151/2005. Non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3). ➤ Sistemi di gestione collettivi (possono effettuare la comunicazione per conto dei produttori loro aderenti relativamente alle apparecchiature raccolte, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente)

Dichiarazione INES – PRTR

Soggetti gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate nell'allegato I del Regolamento CE n. 166/06 (**esso comprende non solo le attività IPPC, ma anche altre tipologie di attività**) al di sopra delle soglie di capacità indicate, comunichino all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi di seguito indicati, precisando se le informazioni sono il risultato di misurazioni, di calcoli o di stime:

1. le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo **nel caso di quantitativo superiore al relativo valore di soglia indicato nello stesso regolamento;**
2. i **trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno** o di **rifiuti non pericolosi per oltre 2000 tonnellate l'anno**, per qualsiasi operazione di recupero o smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o recupero;
3. i **trasferimenti fuori sito, in acque destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II** al citato regolamento per quantitativi superiori al valore di soglia.

ESENZIONI E COMUNICAZIONI AGGIUNTIVE

Sono esenti dalla presentazione della Comunicazione i seguenti Produttori di rifiuti speciali:

- **imprenditori agricoli** di cui all'art. 2135 del Codice Civile con **volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 €**
- **le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi** (art. 212 comma 8 D. Lgs. 152/2006);
- **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti,**
- "nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita" (art. 189 comma 4 D. Lgs. 152/2006).

Ricordiamo inoltre l'obbligo previsto dall'art. 236 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 secondo il quale le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli "altri consorzio" sono tenuti a fornire al COOU i dati tecnici di cui al comma 12 lettera h) del D. Lgs. 95/1992 (il mancato inoltre è sanzionato come la mancata comunicazione del MUD).

Se verrà ripristinato il modello di dichiarazione vigente lo scorso anno, di fatto i **produttori di AEE** non potranno procedere alla presentazione della dichiarazione, poiché la comunicazione specifica (inerente l'immissione sul mercato delle apparecchiature e la destinazione dei RAEE successivamente alla raccolta) è stata introdotta per la prima volta dal D.P.C.M. 02/12/2008 (ove tra l'altro, si prescrive per il 2009 l'obbligo di dichiarare sia le competenze del 2007 che quelle del 2008). Per gli altri soggetti obbligati invece (esempio **produttori di rifiuti, trasportatori e destinatari** degli stessi) i contenuti della dichiarazione rimarrebbero invariati rispetto lo scorso anno. In tale ipotesi anche i **gestori di RAEE** potranno effettuare la comunicazione nonostante l'assenza della specifica comunicazione introdotta dal D.P.C.M. 02/12/2008. Infatti questi soggetti in qualità di gestori di rifiuti, come gli anni precedenti, saranno tenuti a presentare la sezione rifiuti.

In caso invece di conferma delle disposizioni del D.P.C.M. 02/12/2008, subentrerebbero non solo nuove comunicazioni e sezioni specifiche per taluni soggetti obbligati, ma anche informazioni aggiuntive rispetto alle sezioni già presenti nel precedente modello di dichiarazione.

Unità locale

Il MUD deve essere presentato alla C.C.I.A.A. competente per il territorio ovvero alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede l'**unità locale** dichiarante. Le aziende che effettuano attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione di rifiuti (ed i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, qualora rimanesse operante per il 2009 il D.P.C.M. 02/12/2008) devono invece presentare la dichiarazione alla C.C.I.A.A. della Provincia nel cui territorio si trova **la sede legale**.

Sezione Rifiuti semplificata

Se verrà ripristinato il MUD dello scorso anno, i **produttori di rifiuti** potranno utilizzare la sezione comunicazione semplificata (presentabile solo con modulistica cartacea) a condizione che nell'unità locale non siano prodotti più di **3 rifiuti** e che per ogni rifiuto prodotto non siano utilizzati più di 3 trasportatori e più di 3 destinatari. Se invece rimarrà efficace per l'anno 2009 il D.P.C.M. 02/12/2008, i **produttori iniziali di rifiuti** analogamente potranno avvalersi della Sezione rifiuti speciali semplificata (anch'essa presentabile solo con modulistica cartacea), ma tale semplificazione sarà utilizzabile da un maggior numero di soggetti, in quanto se ne potranno avvalere i produttori iniziali che nell'unità locale non producano più di **5 rifiuti** e che per ogni rifiuto prodotto non utilizzino più di 3 trasportatori e più di 3 destinatari.

Ricordiamo che tale sezione è un'opzione e non un obbligo per i produttori che soddisfano alle condizioni richieste.

Modalità di presentazione e versamento diritti di segreteria

➤ Secondo le disposizioni del **D.P.C.M. 02/12/2008** la presentazione alla C.C.I.A.A. delle dichiarazioni dovrà essere effettuato nella generalità dei casi attraverso **spedizione telematica** tramite apposito sito

internet. Le aziende per poter effettuare detta spedizione devono essere dotate di **dispositivo di firma digitale** valido al momento dell'invio.

Il versamento del **diritto di segreteria** alla C.C.I.A.A., dell'importo di **10,00 €** per ciascuna dichiarazione, dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di **sistemi di pagamento elettronici sicuri** (e/o solo gli studi e le associazioni di categoria potranno concordare con le C.C.I.A.A. competenti altre modalità di pagamento).

Gli unici soggetti che potranno inoltrare il MUD con **modulistica cartacea** sono i produttori iniziali di rifiuti che utilizzeranno **Sezione Rifiuti Speciali Semplificata**, (si ricorda che per l'utilizzo di tale sezione devono essere soddisfatti determinati requisiti). Il "MUD cartaceo" deve essere inviato con spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento alla C.C.I.A.A. competente all'interno di apposito plico, come disciplinato dal D.P.C.M. 02/12/2008 ed il relativo versamento del diritto di segreteria alla C.C.I.A.A. (pari a 15,00 €) dovrà essere effettuato con bollettino di conto corrente postale.

➤ Nel caso in cui dovesse invece essere riconfermato il modello di dichiarazione degli scorsi anni (**D.P.C.M. 24/12/2002 e s.m.i.**) per la scadenza del 30/04/2009, saranno ripristinate le relative modalità di presentazione del MUD e di versamento dei diritti di segreteria. Sarà quindi possibile presentare il MUD con modulistica cartacea per tutti i produttori di rifiuti; inoltre per i gestori di rifiuti (trasportatori, recuperatori, smaltitori ed intermediari), oltre alla spedizione in via telematica, sarà possibile effettuare l'inoltro dei dati su supporto magnetico ed il relativo versamento dei diritti di segreteria con bollettino postale.

Appena sarà definito lo scenario normativo del MUD sarà nostra cura inviarVi specifica circolare. E' comunque possibile ed utile sin da ora procedere alla raccolta dei dati per la predisposizione della dichiarazione e di conseguenza come tutti gli anni al fine di agevolareVi nel riepilogo di quanto necessario alla redazione del MUD, Vi anticipiamo la scheda su cui i produttori di rifiuti devono raccogliere i dati relativi ai rifiuti speciali gestiti nel corso del 2008.

Vi chiediamo inoltre di ritornarci compilata in tutte le sue parti e firmata la **SCHEDA DI ADESIONE** che alleghiamo alla presente entro il 27.02.2009.

Raccomandiamo di inserire nei moduli allegati alla presente i dati richiesti, ponendo particolare attenzione alla Classificazione Istat, per la quale Vi richiediamo di riportare sia l'ATECO 2002 (quello utilizzato negli scorsi anni) che l'ATECO 2007 (vigente dal 2008); inoltre ricordiamo che nelle schede riepilogative devono essere sempre riportati i codici fiscali e gli indirizzi completi e conformi ai formulari. Nella scheda di adesione abbiamo inserito inoltre una riga nella quale si chiede di indicare se l'azienda o l'unità locale si configura Produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), Gestore di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e/o se rientra tra i soggetti obbligati alla comunicazione INES – PRTR. Per poter valutare tale aspetto potete verificare la vostra posizione nel riquadro dei soggetti obbligati riportato nella presente circolare. Il nostro Studio è in grado di fornire consulenza e/o gestire la dichiarazione INES - PRTR e le altre nuove comunicazioni del MUD, come per esempio la Comunicazione propria dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tali aspetti, se di Vostro interesse, Vi verrà presentato apposito preventivo a seguito di Vs. richiesta.

Per trasportatori, intermediari commercianti, recuperatori, smaltitori e gestori Veicoli fuori uso (e se sarà necessario per i soggetti obbligati alle Comunicazioni RAEE e Produttori AEE) il nostro studio ha predisposto apposite schede di raccolta dati.

Driade s.r.l. dovrà/potrà inviare i MUD compilati per conto dei propri clienti in via telematica, apponendo la propria firma elettronica. In tale evenienza Driade s.r.l. dovrà ricevere da parte di ogni azienda e per ogni unità locale dichiarante delega scritta all'inoltro. In mancanza di tale delega il nostro studio non potrà effettuare alcun invio. Unitamente alla copia del MUD Vi invieremo pertanto la sezione anagrafica e copia di delega che ci dovranno essere restituite debitamente firmate per procedere all'inoltro alla C.C.I.A.A.